



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

IL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINA N. 36/2017

**Oggetto: Prosecuzione servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC di cui al d.lgs. 7 maggio 2005, n. 82.**

**VISTO** l'atto di proroga del 19/05/2015 mediante il quale CONSIP S.p.A. ha autorizzato l'ulteriore prosecuzione del contratto quadro OPA del 25/06/2006, concernente i servizi **di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC di cui al d.lgs. 7 maggio 2005, n. 82**, per il biennio, dal 25/05/2015 al 25/05/2017;

**VISTO** l'Ordinativo n. 22 del 04.08.2015, mediante il quale, in attuazione di detta proroga, la Giustizia Amministrativa ha autorizzato il fornitore (attualmente Olivetti S.p.A.) alla prosecuzione per ulteriori 24 mesi dei servizi di cui sopra, a decorrere dal 25 maggio 2015 - CIG derivato: 6324929885 e per un importo (imponibile) di euro 2.037.198,40;

**CONSIDERATO** che, l'Amministrazione, in adesione al Contratto Quadro Consip SPC 2 - concernente i servizi di connettività (trasporto e sicurezza) - ha stipulato in data 29/11/2016 con la Vodafone S.p.A., (aggiudicatario di detta convenzione), l'ordinativo n. 54/2016 con durata fino al 25/03/2023, ed ha comunicato all'Olivetti S.p.A., mediante nota prot. 18538 del 29/11/2016, il recesso relativamente ai soli servizi di connettività, condizionato alla garanzia di continuità nell'erogazione fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore, come previsto dall'art. 22 del Contratto quadro OPA n. 6 del 25/06/2006;

**VISTA** la determina n. 13/2017 mediante la quale – in considerazione delle necessità tecniche ed organizzative rappresentate, rispettivamente, nelle relazioni tecniche USP n. 24 e 25/2017 - si stabiliva:

- a) per quanto concerne i servizi di connettività di cui all'ordinativo n. 22/2015, la prosecuzione dei medesimi ai sensi dell'art. 22 del Contratto quadro OPA n. 6 del 25/06/2006, fino al completamento delle operazioni di subentro del nuovo fornitore Vodafone s.p.a.;
- b) per quanto riguarda i servizi d'interoperabilità / hosting, la proroga tecnica del contratto medesimo per il tempo necessario alla definizione delle procedure di adesione ad Accordi quadro o Convenzioni Consip disponibili ovvero alla stipula di altro contratto o all'assegnazione dell'incarico al gestore dei servizi informativi della G.A. e comunque per non oltre sei mesi a partire dal 25/05/2017.

**VISTA** la nota prot. 7513/2017 mediante la quale si comunicavano all'Olivetti S.p.A. le citate determinazioni in ordine alla proroga/prosecuzione dei servizi di cui al contratto n. 22/2015, fino al 25/11/2017;

**VISTA** la RT USGSCF n. 67/2017 mediante la quale il competente Ufficio Tecnico ha evidenziato che si sono concluse le indagini preliminari per l'individuazione del nuovo fornitore e delle modalità di acquisto del servizio di Interoperabilità ed Hosting in favore dell'Amministrazione e che sarà a breve concluso il relativo contratto. Considerato, tuttavia che l'Ufficio Tecnico evidenzia la notevole e perdurante complessità delle



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

### IL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINA N. 36/2017

operazioni preliminari e propedeutiche al subentro del nuovo fornitore che richiederanno un periodo di prosecuzione dell'erogazione del servizio, da parte della uscente Olivetti S.p.A., per ulteriori 6 mesi a decorrere dalla scadenza della precedente proroga (25/11/2017);

**CONSIDERATO** quindi che, al fine di evitare qualsivoglia soluzione di continuità nell'erogazione dei servizi di Interoperabilità/ Hosting sopra descritti è indispensabile ricorrere all'ulteriore proroga dei servizi di cui al contratto n. 22/2015 fino all'affidamento di un nuovo contratto secondo le modalità evidenziate con la citata RT 67/2017;

**ATTESO** che in relazione ai servizi di Connettività non si è ancora completato il subentro del nuovo fornitore Vodafone S.p.A. e che, pertanto, in base a quanto indicato nella RT USCRDI n. 75/2017 del 23.11.2017, è necessario confermare la prosecuzione, per ulteriori 6 mesi, dell'erogazione dei medesimi da parte dell'Olivetti S.p.A.;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra evidenziato non occorre procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

**VISTO** il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ed il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili *ratione temporis*;

**VISTO** il Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

**VISTA** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1273;

**VISTO** il DURC dell'Olivetti S.p.A.;

#### **DETERMINA**

- a) Per quanto riguarda i servizi d'interoperabilità / hosting di cui all'ordinativo n. 22/2015, di ulteriormente prorogare per ragioni tecniche il contratto medesimo per il tempo necessario alla definizione delle procedure di un nuovo affidamento e comunque per non oltre sei mesi a partire dal 25/11/2017;
- b) Per quanto concerne i servizi di connettività di cui all'ordinativo n. 22/2015, di confermare la prosecuzione dei medesimi ai sensi dell'art. 22 del Contratto quadro OPA n. 6 del 25/06/2006, fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore Vodafone S.p.A.;

Roma, lì

IL SEGRETARIO GENERALE